



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO (TE)

UFFICIO DEL SINDACO

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254

E mail: affarigenerali@comune.mosciano.te.it – Internet: www.comune.mosciano.te.it

Prot. n. 19072

li, 16-10-2020

ORDINANZA N. 56 DEL 16-10-2020

Oggetto: Gestione emergenza epidemiologica da CODIV-19 - Sospensione attività dei centri sociali per anziani del Capoluogo.

IL SINDACO

Visti

- l’art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
- l’art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112
- l’art. 50 commi 5 e 6 del D.Lgs 267/00;
- il DPCM 7 settembre 2020 con il quale si confermavano le disposizioni contenute del Ministero della Salute del 12 e del 16 agosto 2020, ma inerente principalmente la ripresa delle attività didattiche con un brusco stop a riapertura di stadi e discoteche;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

-il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) ([GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020](#));

Viste le schede allegate al detto DPCM ed in particolare l'allegato n. 9),

“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020” contenente indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività integrati le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio (tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing), fermo restando il fatto che il Governo stesso, in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, prevede già che le misure indicate sopra potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo e che le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con altre schede relative a ulteriori settori di attività e tra essi i “Circoli Culturali e ricreativi”;

Considerato che sul territorio nazionale è in atto una recrudescenza del fenomeno epidemiologico e che solamente in Abruzzo si registravano, nella giornata di ieri, 203 nuovi casi e due decessi;

Richiamato il principio di precauzione che impone il massimo rigore ed un ragionevole e doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione del territorio comunale;

Tenuto conto che l'art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Atteso che lo scrivente, in qualità di Autorità sanitaria locale, in data odierna ha avuto contezza, tramite il personale medico competente per territorio, di un caso che interessa uno dei due Circoli anziani del Capoluogo;

Fatto presente che, in pratica il caso interessa un solo circolo, ma che, in realtà, tra i due sodalizi vi è sempre stato un interscambio di persone, in quanto molti aderenti all'uno, hanno anche la tessera dell'altro e, quindi, nella stessa giornata frequentano l'uno e l'altro;

Atteso che la presente ordinanza viene adottata, certamente a scopo cautelativo al fine di evitare che il virus dilaghi coinvolgendo intere famiglie, ma, comunque, sempre in linea con i DPCM della scorsa primavera (vedi in particolare l'art. 35 del D.L. n. 9 del 2-3-2020 ed il DPCM 4.3.2020) dunque non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Per quanto sopra

ORDINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, con decorrenza immediata **da oggi 16 ottobre 2020 e fino a nuova disposizione, la sospensione delle attività dei centri sociali per anziani**, in quanto, dato l'alto numero degli iscritti ed i frequenti interscambi di tesserati tra l'uno e l'altro, pur con il rispetto delle norme cautelari già imposte ai Circoli dalla normativa nazionale (distanziamento sociale, obbligo mascherina, uso di disinfettanti), si ha il fondato timore che, trattandosi di persone anziane, quindi facilmente vulnerabili, l'epidemia possa diffondersi al loro interno in modo tale da coinvolgere intere famiglie moscianesi e far precipitare la nostra cittadina in un nuovo *lockdown*. Resta naturalmente inteso che, passata la quarantena degli interessati, qualora la situazione dovesse restare circoscritta al solo caso verificatosi, sarà cura dello scrivente revocare la presente ordinanza.

DISPONE

-che copia della presente ordinanza:

- a) venga pubblicata all'Albo Pretorio per **30** (trenta) **giorni**;
- b) venga diffusa mediante i canali di comunicazione istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e trasmessa immediatamente, tramite la Polizia Municipale, a entrambi i gestori dei Circoli Anziani di Mosciano S.A.;
- c) venga trasmessa a cura dell'ufficio Affari Generali ai seguenti soggetti:
 - *Presidenza del Consiglio Dei Ministri; Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma;*
 - *Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma;*
 - *Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L'Aquila;*
 - *Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;*
 - *A.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo;*
 - *A tutti i responsabili di area del Comune di Mosciano Sant'Angelo;*
 - *Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo;*

AVVERTE

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

I N C A R I C A

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza nei termini da esso previsti;

INFORMA, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 16/10/2020

IL SINDACO

f.to Giuliano GALIFFI